

**Istituto Comprensivo Statale “GIULIANA SALADINO”**

Via Barisano da Trani ,7/9 – Tel.0916734993 – Fax 0916731608

Cod. Fiscale 80013800828 – Distretto V°/43-CM PAIC897004 – Ambito territoriale 19

[www.icgiulianasaladino.gov.it](http://www.icgiulianasaladino.gov.it) - Mail: [paic897004@istruzione.it](mailto:paic897004@istruzione.it)

**90145 – P A L E R MO**

Circolare n. 20/A.S. 2018-2019 Palermo, 17/09/2018

AL PERSONALE

ALLA DSGA

**OGGETTO: Vigilanza sugli alunni durante il loro periodo di permanenza a scuola ed al termine del servizio scolastico.**

Visti:

* l’art. 19, commi 5 – 11 – 12 del regolamento di Istituto (regolarmente approvato dagli OO.CC. competenti e pubblicato sul sito della scuola) si riferiscono agli obblighi di vigilanza dei docenti sugli alunni;
* l’art. 21, comma 3, punto b del suddetto regolamento recita: “i collaboratori scolastici devono vigilare sull'ingresso e sull'uscita degli alunni”;
* l’art. 2048 , comma 3 del c.c. prevede una responsabilità "aggravata" a carico dei docenti in quanto essa si basa su di una colpa presunta, ossia sulla presunzione di una "culpa in vigilando", di un negligente adempimento dell’obbligo di sorveglianza sugli allievi;
* la Sentenza Cass. 3.2.72, n.260 afferma che " la vigilanza è diretta ad impedire non soltanto che gli alunni compiano atti dannosi a terzi ma anche che restino danneggiati da atti compiuti da essi medesimi, da loro coetanei o da altre persone (…)”
* il CCNL 2006/09 all’art. 29, comma 5 indica quali obblighi ha il docente: “Per assicurare l’accoglienza e la vigilanza sugli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni e ad assistere all’uscita degli alunni medesimi”
* il CCNL 2006/09, alla Tabella A dei profili ATA, prevede che il personale “… è addetto ai servizi generali della scuola con compiti di accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli alunni, nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all’orario delle attività didattiche e durante la ricreazione e, del pubblico (…) di vigilanza sugli alunni in collaborazione con i docenti”
* la Sentenza n. 3074 del 30/09/99 della Cassazione Civile, sez. I, così si esprime: “L’Istituto d’Istruzione ha il dovere di provvedere alla sorveglianza degli allievi minorenni per tutto il tempo in cui gli sono affidati, e quindi fino al subentro, reale, del genitore/tutore/affidatario/delegato”.
* La Sentenza della Suprema Corte n. 21593/2017 ha confermato l’obbligo di vigilanza del personale scolastico sui minori fino a quando l’alunno non viene preso in consegna da altri soggetti autorizzati e, dunque, affidati ad altra vigilanza.

**SI DISPONE CHE**

* I Collaboratori scolastici collaboreranno con gli insegnanti nella vigilanza sugli alunni all’ingresso, durante i cambi d’ora, durante i momenti di ricreazione e all’uscita.
* I Cambi di ora debbano essere effettuati nel più veloce tempo possibile.
* Se il docente - valutate le circostanze concrete (età degli alunni, grado di maturazione effettivo degli stessi, capacità di autocontrollo ed affidabilità, presenza o meno di alunni disabili, caratteristiche ambientali ecc. .) - ritiene che la situazione non sia del tutto priva di rischi, **non deve allontanarsi** per recarsi in un’altra classe.
* **Nel cambio d’ora, i docenti che dovranno per prima spostarsi saranno quelli in compresenza con il docente di sostegno al quale resterà affidata la classe in attesa del successivo docente**. Ove questa condizione non fosse possibile allora il docente chiederà la collaborazione alla temporanea vigilanza al collaboratore scolastico presente nel piano.
* **Il docente accompagni all’uscita gli alunni**, lasciando andare gli alunni della SSI° autorizzati dai genitori ad allontanarsi autonomamente da scuola con il modello predisposto dalla nostra I.S. ed affidando gli altri al genitore/tutore/affidatario/delegato.
* **Nel caso all’uscita non fossero presenti le persone individuate per la consegna dei minori**, il docente trattenga il minore e, qualora abbia terminato il proprio orario di servizio, affidi, dopo una ragionevole attesa, l’alunno al personale di portineria.
* L’Ufficio alunni – su indicazione del personale di portineria - si occuperà di rintracciare i genitori e di invitarli a prelevare con urgenza il/la figlio/a.
* Lo stesso Ufficio, se il genitore non è rintracciabile o - se rintracciato - opponga diniego all’invito, avvisi le Forze dell’Ordine per rintracciare i genitori e adottare i provvedimenti previsti.

**Si raccomanda, in ogni caso, il ricorso al buon senso nella disamina dei singoli casi, a tutela dell’alunno e del personale tutto dell’Istituzione Scolastica.**

Il Dirigente Scolastico

Prof. Giusto Catania

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 2 D. Lgs. N. 39/1993)